

consigliati circa un investimento a basso rischio e a rendimento sicuro, il funzionario della Banca li indirizzava verso l'acquisto di obbligazioni Cirio senza che venisse loro fornita alcuna informazione circa la consistenza e la natura del titolo né che venisse acquisita informazione dai clienti circa il loro profilo di rischio tale da consentire la valutazione della adeguatezza dell'investimento.

La Banca si costituiva in giudizio contestando tutte le allegazioni e deduzioni in fatto ed in diritto avversarie.

La causa veniva istruita a mezzo di assunzione di testi e di perizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice lamenta la violazione dei doveri informativi previsti dalla legge a carico della banca, con specifico riferimento al dovere di informare il cliente in merito alla tipologia dei titoli acquistati ed alla esistenza di un conflitto di interessi.

Preliminarmente si osserva che nell'atto di citazione gli attori impugnano, chiedendo prima la nullità poi l'annullamento poi la risoluzione, solo l'ordine di investimento del 8-3-02, senza mai dolersi di alcun profilo del precedente contratto

Il contratto cd. Quadro di mandato alla esecuzione di ordini di investimento sottoscritto in data 24.3.97 viene impugnato per nullità, trattandosi in ipotesi di contratto concluso fuori sede e mancando del diritto di recesso, solo e per la prima volta nella memoria ex art. 6 d.lvo 5/03.

Anche se si vuole considerare la natura di nullità relativa della patologia in commento (il rilievo è solo riservato al cliente) circoscritta alla sola esclusione della legittimazione dell'Istituto senza alcuna compromissione della rilevabilità d'ufficio (tesi che non pare per vero del tutto tranquillante dal punto di vista della costruzione della figura giuridica), va osservato che nel caso de quo la nullità non viene rilevata per paralizzare la pretesa dell'Istituto ma viene azionata in via diretta dal cliente per ottenere la restituzione dell'indebito, non essendo possibile che il giudice supplisca in via d'ufficio alla tardiva proposizione di una domanda e che la domanda, attenendo ad un titolo diverso e essendo fondata su diversi fatti storici rispetto a quelli allegati incitazione, deve essere qualificata come nuova e quindi tardiva.

Con ciò chiarito l'oggetto della domanda vengono esaminate le singole doglianze.

1) nullità per violazione delle norme dettate dal TUF e dal Reg. Consob 11522/98.

In via principale la parte attrice deduce che tale violazione costituisce causa di invalidità del contratto ex art. 1418 c.c.e conseguentemente chiede dichiararsi la

nullità dell'ordine di investimento, con la applicazione delle regole degli indebiti in relazione agli obblighi restitutori.

Su tale questione non ignora il collegio che si è formato un orientamento significativo a favore della nullità quale sanzione conseguente la violazione degli obblighi di diligenza indicati dal TUF e dal regolamento Consob 1522/98 (T. Parma, 6.7.05, T. Genova 18.4.05, T. Venezia, 29.9.05). Secondo tale impostazione le norme in commento hanno carattere imperativo e sono fissate a tutela di un interesse pubblico, ovvero a salvaguardia del risparmio, interesse di rango costituzionale e generale (v. art. 47 Cost.).

Secondo diversa ed altra impostazione, cui questo giudice ritiene di aderire, la eventuale violazione degli obblighi in commento costituisce eventualmente causa di inadempimento del contratto e quindi causa di risoluzione e motivo di pretesa risarcitoria e restitutoria.

Il Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria ed i successivi Regolamenti Consob non contengono, in verità, alcuna disposizione qualificabile come "norma imperativa" cui possa essere connessa una nullità del negozio, ma prevedono invece una serie di oneri comportamentali della Banca che vanno ad integrare *ex lege* il contenuto del contratto di intermediazione finanziaria, la cui violazione, lungi dal travolgere il contratto stesso, si traduce, come d'ordinario, in un'ipotesi di inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 C.C.

La disciplina del Contratto per la prestazione del servizio di investimento introdotta con la predetta normativa prevede, invero, un'unica prescrizione posta a pena di nullità, vale a dire la prescrizione della forma scritta di cui all'art. 23, comma 1, T.U.F. (il cui ambito è peraltro circoscritto al "Contratto per la prestazione di servizi di investimento", e non agli ordini che via a via ne costituiscono esecuzione). La sanzione della nullità, sanzione estrema del nostro ordinamento, deve essere riservata alle ipotesi espressamente previste dalla legge e non può essere estesa a tutta l'area, estremamente vasta, delle regole comportamentali che dettano il contenuto della professionalità e della diligenza dell'intermediario, regole che solo l'adeguamento al caso concreto riempie di specificità: " la voluta distinzione (nel TUF) tra adempimenti prescritti a pena di nullità ed altri obblighi di comportamento pure posti a posti a carico dell'intermediario, impedisce una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina della intermediazione mobiliare come di ordine pubblico e

presidiata dalla cd nullità virtuale di cui all'art. 1418 c.c." (Tr. Milano n. 7555/05; Tr. Rovereto 18.1.06).

In tale senso di sono espresse molte pronuncie di merito: appare opportuno richiamare la sentenza Trib. Udine del 5.1.2005 laddove si afferma che *"laddove il legislatore non ha previsto la conseguenza della nullità (relativa), la violazione degli obblighi e dei doveri dell'intermediario non inficia la validità dei contratti, ma costituisce inadempimento delle obbligazioni che nascono dai contratti stessi, i cui effetti sono integrati ai sensi dell'art. 1374 C.C. Del resto, non avrebbe avuto senso, per il legislatore, comminare una nullità relativa specifica per l'inosservanza della forma scritta, se davvero ogni violazione di obblighi e doveri dell'intermediario al momento della stipula comportasse di per sè la nullità (è da ritenere assoluta, stante il carattere eccezionale della nullità relativa) dei contratti. E' quindi da ritenere che il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, abbia inteso disporre diversamente (art. 1418, comma 1° C.C.) per tutte le altre violazioni di obblighi e di doveri posti a carico dell'intermediario. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla circostanza che l'art. 23, comma 6°, T.U.I.F., presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno agito con la specifica diligenza richiesta, il cliente ha diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all'inadempimento del contratto valido (art. 1218 C.C.) e non alla dichiarazione di nullità del contratto (cui consegue soltanto l'obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo e, quindi, indebite)"* (in senso analogo Trib. Roma n. 26644/05; Trib. Napoli, n. 12024/05; Trib. Genova n. 4995/05; Trib. Torino n. 2051/05; Trib. Taranto 2273/04).

Con la decisione della Suprema Corte in data 29 settembre 2005 n. 19024, si è ribadito che i comportamenti della banca nell'esecuzione dell'ordine di investimento "quale che sia la natura delle norme violate non può dar luogo a nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore". Secondo la S. C. la nullità, anche quella virtuale, può sussistere solo quando la contrarietà a norme imperative attenga alla struttura o al contenuto del contratto: non può sussistere nullità quando contrari a norme imperative siano condotte tenute nel corso delle trattative o della esecuzione del contratto stesso (Cass. 1902/05). Ciò non esclude il carattere imperativo delle norme del TUF relative ai sopracitati obblighi comportamentali: ma la natura inderogabile delle norme e la natura pubblicistica

degli interessi tutelati non sono di per sé idonei a far sorgere la sanzione della nullità, in assenza di una espressa previsione di legge (T. Milano 28.3.07, in www.ilcaso.it). Gli obblighi di informazione sono elementi estrinseci alla formazione del contratto: la illegittima informazione però costituisce una fonte in sé di risarcimento del danno, per non avere il cliente avuto la disponibilità di elementi necessari alla valutazione della convenienza della operazione, che rimane valida: la violazione in esame è una ipotesi di responsabilità precontrattuale, che diviene rilevante non solo quando il contratto non è stato concluso ma anche quando il contratto sia stato stipulato validamente ma sussista un pregiudizio per la parte che ha subito un comportamento scorretto (in tale senso si è pronunciata la SC con la sentenza 19024 del 2005, proprio in tema di violazione di obblighi informativi della banca).

In tempi recentissimi, e proprio due giorni prima della discussione della causa, le Sezioni Unite della S.C. si sono proprio pronunciate dirimendo il contrasto a favore della tesi sostenuta anche da questo Tribunale, ovvero della rilevanza della violazione delle norme –norme pacificamente imperative e non derogabili dalle parti– concernenti obblighi informativi non ai fini della validità del contratto ma ai fini della sua eventuale risoluzione (S.U. 19.12.07 n. 26725, in www.ilcaso.it).

La violazione degli obblighi informativi costituisce quindi una ipotesi di inadempimento contrattuale connotato da gravità tale da consentire all'altro contraente di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Risarcimento del danno che certamente consiste nell'interesse negativo: spetta cioè alla parte attrice il risarcimento del danno che essa avrebbe evitato se avesse saputo che la prestazione della controparte non sarebbe stata effettuata e non già il lucro che avrebbe conseguito per effetto della prestazione promessa.

2) preteso annullamento per errore o dolo.

Parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione della ricorrenza di una falsa rappresentazione della realtà avente i connotati dell'errore rilevante quale vizio della volontà, ovvero la essenzialità e soprattutto la riconoscibilità. Tantomeno sono stati allegati, e ancor di più provati gli artifizii e raggiri in cui sarebbe consistito il dolo causam dans.

3) presenza di conflitto di interessi

La ricorrenza di un conflitto di interessi, e quindi la lesione dell'obbligo di informazione del cliente circa la esistenza di tale circostanza, non è stata sufficientemente provata dalla parte attrice. Infatti né risulta provato né è stato

accertato dal CTU che i titoli facessero già parte del patrimonio della banca prima della loro cessione a clienti né appare sufficiente la circostanza, allegata dagli attori, che la banca convenuta sia stata sanzionata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per lesione dell'art. 27 Reg. Consob, atteso che non risultano elementi sufficienti per ricollegare la condotta sanzionata alla ipotesi oggi sottoposta all'esame del collegio.

1) Violazione degli obblighi di informazione.

Il TUF ed il regolamento delineano lo statuto dell'imprenditore finanziario, disciplinano dettagliatamente le modalità di svolgimento dei servizi di investimento, e disegnano i limiti ed il contenuto del concetto di diligenza professionale, diligenza che oltre che il parametro della valutazione della condotta della banca ne è in buona sostanza anche il contenuto, atteso che sempre più la obbligazione in commento viene assimilata al genere delle cd obbligazioni di mezzi in contrapposizione a quelle di risultato.

Le regole in commento sono motivate dalla disuguaglianza sostanziale fra i piani conoscitivi dei due contraenti: non può esservi dubbio che le informazioni e le capacità di comprensione di cui dispone l'intermediario siano di gran lunga superiori a quelle del cliente medio e che il gap informativo del consumatore di prodotti finanziari sia difficilmente colmabile, ponendo il cliente in una prospettiva di debolezza rispetto ai poteri contrattuali ed alla forza economica dell'intermediario.

L'esaltazione del momento informativo da parte del TUF e del regolamento è proprio mirata a riequilibrare le posizioni contrattuali, facendo sì che il consenso espresso dal cliente sia connotato da un alto livello di consapevolezza dell'investimento effettuato di modo da contenere se non limitare le possibili sopraffazioni, ed assicurare un modello efficiente e trasparente di scambi di mercato.

Stabilisce l'art. 21 TUF che gli intermediari sono tenuti ad agire nell'interesse dei clienti e che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono: "...b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.....".

Il regolamento, riempiendo di contenuto la norma generale di cui sopra, stabilisce poi specifici obblighi di informazione passiva (informarsi): l'intermediario deve prima di tutto informarsi circa la consistenza degli strumenti finanziari ed il loro funzionamento (art. 26 reg.); poi deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e circa la sua situazione

finanziaria, la propensione al rischio, gli obiettivi di investimento; l'eventuale rifiuto del cliente di rendere tali informazioni deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione scritta.

Ovvia la ratio di tali previsioni: l'intermediario, e per lui il suo dipendente, potranno fornire al cliente una adeguata e concreta informazione solo se da un lato posseggono loro stessi una adeguata preparazione e solo se, conoscendo il profilo dell'investitore ed i suoi obiettivi, possono calibrare le informazioni da rendere rispetto alle esigenze concrete.

Obblighi di informazione attiva (informare) sono poi previsti all'art. 28 comma 1 ai sensi del quale l'intermediario deve consegnare al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato 3 dello stesso regolamento. Tale documento deve essere consegnato al momento della stipulazione del contratto e la consegna non deve essere reiterata ad ogni ordine di investimento. Il documento avrebbe l'ambizioso scopo di rendere edotto il cliente circa la natura e la tipologia degli investimenti finanziari: si tratta di un documento generale, concepito per ogni genere di operazione, che cerca di spiegare al consumatore concetti quali quello di "rischio sistematico", "rischio di cambio", "divisa", "opzioni di tipo americano", e che francamente non può di per sé assicurare l'interprete circa la adeguatezza della informazione fornita e la sua capacità di attingere ad una concreta conoscibilità.

Quello della consegna del documento de quo è quindi una delle modalità che la legge sceglie di adottare per colmare il gap informativo di cui si parlava sopra, ma che di per sé non può giustificare una presunzione di consapevolezza del cliente, in caso contrario vanificandosi ogni scopo di tutela del TUF stesso.

Ed infatti al secondo comma l'art. 28 prevede che l'intermediario non possa "consigliare o effettuare operazioni se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". La lettura di tale norma rende chiaro che la mera consegna del documento sui rischi generali non è affatto sufficiente a ritenere adempiuto l'obbligo di informazione attiva: la informazione fornita dall'intermediario deve essere concreta ed aggiornata rispetto al caso in esame, deve essere adeguata al profilo di rischio del cliente ed al livello della sua stessa informazione (l'intermediario dovrà quindi assicurarsi che il cliente abbia

effettivamente compreso la natura dell'investimento che si appresta a sottoscrivere) e non può certamente esaurirsi nelle indicazioni standardizzate e asettiche del documento.

Il concetto di adeguatezza delle informazioni (presente nello stesso art. 21) consente valutazioni discrezionali circa il contenuto degli obblighi informativi: la informazione deve essere elastica, ritagliata sul profilo e sui desideri del cliente, calibrata rispetto alle particolarità del rapporto. Alla luce di questo criterio debbono essere valutate le clausole di stile sovente riportate nei moduli sottoscritti dal cliente.

La eventuale esperienza del soggetto che acquista o la dichiarazione circa una alta propensione al rischio non esonerano l'intermediario dall'obbligo di fornire una completa informazione circa le caratteristiche del prodotto finanziario: anche un investitore disposto a correre rischi ha l'esigenza di conoscere la natura del prodotto offerto (T. Vicenza 13.7.07; App. Milano, 19.12.06, entrambe su www.ilcaso.it).

Sovente, in cause di impugnativa di contratti di acquisto di prodotti finanziari, la parte attrice lamenta che l'intermediario non la ha avvertita della consistente perdita del titolo.

A tale proposito va rammentato che, una volta effettuato l'investimento, ai sensi dell'art. 28 commi 2 e 3 del regolamento) l'intermediario ha l'obbligo di informare il cliente solo nella ipotesi in cui si rilevi una perdita di oltre il 50% o, in caso di affidamento di patrimonio in gestione, di oltre il 30%.

Del tutto simbiotico rispetto all'obbligo di fornire una informazione adeguata e di ricevere informazione dal cliente è l'obbligo (art. 29 reg.) di non porre in essere operazioni, malgrado la richiesta del cliente, che non siano adeguate al profilo di rischio evidenziato dal cliente o al suo obiettivo di investimento o alla sua capacità finanziaria: certamente l'intermediario può rilevare che una operazione è incongrua rispetto alle caratteristiche del cliente solo se conosce tali caratteristiche e solo se conosce lo strumento finanziario della operazione. Fra gli obblighi di informazione passiva e la cd. suitability rule (obbligo di astensione da operazioni inadeguate) vi è quindi una inevitabile sinergia, una sorta di collegamento sinallagmatico.

Se il cliente ha rifiutato di fornire le informazioni circa il proprio profilo, non per questo motivo la operazione richiesta o consigliata può essere posta in essere: in assenza di informazioni circa il profilo di rischio, gli obiettivi e la capacità finanziaria del cliente, la banca dovrà attenersi, allo scopo di non ledere l'interesse del cliente, ad un profilo minimo di rischio, optando per strumenti che presentino il

livello minimo di rischio, a meno che il profilo del cliente non sia già noto alla banca per mezzo di operazioni svolte in precedenza, per mezzo della disamina della composizione del portafoglio, per mezzo della valutazione della liquidità e del patrimonio esistente (Tr. Venezia. sent. 937/07). Appare particolarmente conferente quanto affermato dal Tribunale di Vicenza in sent. 15.6.07 (in www.ilcaso.it): “ l’assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l’investimento a maggiore cautela ed a maggiore diligenza nelle proposte e nell’assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione, avuto riguardo al profilo concretamente ravvisabile”.

Unica possibilità per l’intermediario di eseguire la operazione di cui sia emersa la inadeguatezza è la autorizzazione scritta del cliente, che nonostante espressamente informato circa il rischio dell’investimento, intenda comunque dare corso all’operazione, e ne dia ordine scritto in cui si dia atto delle informazioni ricevute (art. 29) : il consenso del cliente deve quindi essere circostanziato e deve dare conto delle informazioni concrete, non potendo esaurirsi in una clausola di stile (come sovente si legge nei moduli: “ operazione non adeguata”).

Venendo al caso de quo, ed alla vicenda dell’acquisto operato su ordine del 8.3.02 dai due attori di obbligazioni Cirio per complessivi euro 26.000,00 si osserva che: nessuna prova in concreto è stata fornita dalla banca o dagli attori –a contrario- delle informazioni fornite dall’intermediario ai due clienti e del loro eventuale contenuto; non vi è prova scritta che i clienti, abbiano rifiutato di fornire le informazioni richieste circa il loro profilo di rischio (rifiuto che deve risultare per iscritto), né è stata fornita prova – necessariamente orale e il cui onere ex art. 23 TUF incombe alla banca- che l’intermediario abbia richiesto ai clienti tali informazioni ed abbia loro spiegato il motivo di tale richiesta nonché le conseguenze dell’eventuale rifiuto.

Sotto tale profilo non può certamente ritenersi valido ed efficace il rifiuto a rendere informazioni sottoscritto dagli attori nel lontano 1997: se è possibile infatti affermare che, quando esiste un contratto quadro e quando le informazioni siano state richieste nell’occasione della sua stipulazione, non occorre che esse vengano nuovamente richieste ai clienti in coincidenza di ogni investimento (diversamente dalla informazione circa la natura e la caratteristica dello strumento contrattato di volta in volta), è altrettanto vero che tale principio va circoscritto alle ipotesi in cui gli acquisti vengano effettuati in tempi talmente prossimi alla stipulazione del

contratto quadro da fare ritenere che le informazioni fornite (o non fornite in caso di rifiuto) al momento della sottoscrizione di quest'ultimo conservino ancora attualità. Se certamente la valutazione e l'apprezzamento della ragionevolezza del lasso di tempo intercorso sono rimesse al giudizio di merito, nel caso de quo il decorso di ben sette anni esclude che il rifiuto espresso nel 1997 fosse ancora efficace nel 2002: la Banca avrebbe dovuto reiterare la richiesta di informazioni e eventualmente ricevere il rifiuto per iscritto.

Nel caso de quo quindi occorre considerare che nessuna informazione è stata richiesta ai clienti e nessun rifiuto è stato da loro validamente opposto.

Dalle risultanze della ctu emerge che il portafoglio degli attori, fino al momento dell'acquisto delle Cirio oggi impugnato, era composto da "componente del tutto prevalente in titoli di debito a reddito fisso e modesta componente di fondi azionari. I testi assunti hanno confermato che l'acquisto Cirio fu determinato dal fatto che le obbligazioni [redacted] prima possedute erano scadute e che la banc, espressamente richiesta dagli attori di analogo investimento, aveva dichiarato che non ve ne erano altre disponibili e in alternativa aveva proposto le obbligazioni Cirio. Da tali elementi certamente si poteva dedurre un profilo di bassissimo rischio degli attori, e di tale circostanza, in assenza di altre informazioni circa il profilo di rischio dei clienti, o di prova che tali informazioni fossero state richieste e rese, e sul loro eventuale contenuto, deve essere tenuto conto.

Da tali risultanze, in assenza di alcuna prova circa le informazioni fornite dall'intermediario in merito alla natura del titolo acquistato, alle possibilità di perdita del capitale, al profilo di rischio della obbligazione Cirio, attesa la composizione pregressa del portafoglio dei clienti ed il profilo di basso rischio che se ne poteva desumere, si ritiene che la operazione effettuata fosse del tutto inadeguata ai clienti stessi e che pertanto la condotta della banca presenti profili di inadempimento agli obblighi informativi di tale gravità da giustificare il sorgere di un obbligo risarcitorio.

La CTU ha infatti confermato che, all'epoca dell'acquisto, il titolo Cirio presentava profili di rischio medio - alto tanto da essere rivo di un rating ufficiale.

In conseguenza della violazione degli obblighi incombe alla banca un obbligo di risarcimento per la perdita subita dal cliente in conseguenza delle operazioni compiute illegittimamente senza adeguata informazione: il danno risarcibile in questo caso è da contenersi nel limite dell'interesse negativo. Forma cioè oggetto di

risarcimento quel danno che la parte avrebbe evitato se avesse goduto della corretta informazione: nel caso de quo, attesa la natura dei pregressi investimenti, e' possibile presumere che gli attori, se fossero stati a conoscenza della tipologia del titolo, avrebbero evitato l'acquisto. Non spetta invece alcun risarcimento rispetto al lucro che gli attori avrebbero potuto raggiungere laddove avessero diversamente investito la somma a loro disposizione: di tale maggior e diverso danno -di difficile dimostrazione- non è stata fornita alcuna prova, nemmeno presuntiva. In buona sostanza il risarcimento tende a ripristinare la situazione antecedente rispetto all'acquisto segnato da cattiva informazione, e non già a ricostruire la situazione che si sarebbe creata a seguito di un investimento andato a buon fine. Inutile poi sottolineare che l'obbligo di informazione dell'intermediario (di natura assolutamente inderogabile) non va confuso con l'obbligo di garantire il rendimento del titolo, assolutamente inesistente.

Accertato quindi il grave inadempimento della banca la stessa va condannata al pagamento in favore degli attori del risarcimento dei danni quantificati in euro 26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e detratto il valore delle eventuali cedole riscosse rivalutate alla data della decisione secondo indici Istat base nazionale.


Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM


Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, previa declaratoria di inadempimento di Banca [redacted] spa condanna la stessa al pagamento in favore di [redacted] e [redacted], in solido fra loro, di euro 26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e detratto il valore delle eventuali cedole riscosse rivalutate alla data della decisione secondo indici Istat base nazionale; oltre al pagamento delle spese di causa determinate d'ufficio in assenza di nota spese in euro 2.500,00 di cui euro 2.000,00 per competenze ed onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ed oltre alle competenze del CTU come liquidate in corso di causa.

Così' deciso in Rovigo il 11.04.08

Il Giudice estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo il 23 APR. 2008